

dr. Ettore Troni  
dr. Giuseppe Gentile  
dr. Giovanni de Tollis  
dr. Paolo Nannini

Circ.3/2020, Milano 14 gennaio 2020

Ai Sig.ri Clienti,

Oggetto: DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020")  
conv. L. 9.12.2019 n. 157 - Principali novità

## 1 PREMESSA

Il DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020") è stato convertito nella L. 19.12.2019 n. 157 (pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301), prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, mentre **la L. 157/2019 è entrata in vigore il 25.12.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.**

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019 convertito.

## 2 PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157. Le novità in materia di diritto penale tributario verranno analizzate in un'ulteriore circolare.

Argomento	Descrizione
<b>Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi</b>	<p>L'art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il <b>nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97</b>, che deroga al precedente art. 17 co. 1 <b>in materia di versamenti e compensazioni</b>.</p> <p>Il testo originario della norma, che è stato integralmente modificato durante l'iter di conversione, aveva introdotto un complesso meccanismo che attribuiva al committente, di regola, la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse fosse messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.</p> <p>Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l'obbligo di controllare che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente.</p> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di</p>

Argomento	Descrizione
	<p>uno o più servizi, che siano sostituti d'imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.</p> <p>Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d'imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. "privati").</p> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>La deroga introdotta con l'art. 17-bis del DLgs. 241/97 <b>si applica ai committenti che affidino ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro</b>, attraverso "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo".</p> <p>Per rientrare nell'ambito applicativo della disposizione devono coesistere:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sia il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);</li> <li>• sia quello relativo all'esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest'ultimo.</li> </ul> <p><b>Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici</b></p> <p>L'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determina e trattiene l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto;</li> <li>• provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.</li> </ul> <p>Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell'opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109;</li> <li>• un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;</li> <li>• l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente;</li> <li>• il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.</li> </ul> <p><b>Responsabilità dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice</b></p> <p>L'art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.</p> <p>Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.</p>

Argomento	Descrizione
	<p><b>Obblighi del committente</b></p> <p>Il committente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;</li> <li>• sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;</li> <li>• comunicare l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.</li> </ul>
	<p><b>Responsabilità del committente</b></p> <p>L'inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l'omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all'obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.</p> <p><b>Sanzioni per il committente</b></p> <p>L'art. 17-<i>bis</i> co. 4 del DLgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corretta determinazione delle ritenute;</li> <li>• corretta esecuzione delle medesime;</li> <li>• tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.</li> </ul> <p>La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b></p> <p>Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.</p> <p>L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l'inadempimento all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).</p> <p><b>Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione</b></p> <p>Il nuovo art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della</p>

Argomento	Descrizione
	<p>compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;</li> <li>• nel corso di durata del contratto.</li> </ul> <p><b>Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina</b></p> <p>L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l'art. 17-bis del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.</li> </ul> <p>È previsto il rilascio di un certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).</p>
<p><b>Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle imposte sui redditi e relative addizionali;</li> <li>• alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;</li> <li>• all'IRAP.</li> </ul> <p>Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;</li> <li>• a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.</li> </ul> <p>In pratica, <b>vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.</b></p>
	<p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p> <p>Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.</p>

Argomento	Descrizione
<p><b>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - Estensione Decorrenza 1 gennaio 2020</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;</li> <li>• dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.</p> <p><b>Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta</b></p> <p><b>L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.</b></p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p>
<p><b>Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP</b></p>	<p>L'art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).</p> <p><b>In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).</b></p>
	<p><b>Soggetti interessati dalla modifica</b></p> <p>La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-<i>quinquies</i> co. 3 e 4 del DL 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;</li> <li>• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).</li> </ul> <p>Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;</li> <li>• applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;</li> <li>• applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");</li> <li>• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;</li> <li>• ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.</li> </ul> <p>Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%), sia per il 2019, sia per gli anni successivi.</p> <p><b>Imposte interessate dalla modifica</b></p>

Argomento	Descrizione
	<p>La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (espressamente citate dalla norma), anche all'imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto, quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cedolare secca di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011;</li> <li>• l'IVAFE di cui all'art. 19 co. 18 - 22 del DL 201/2011;</li> <li>• l'IVIE di cui all'art. 19 co. 13 - 17 del DL 201/2011.</li> </ul> <p><b>Effetti sugli acconti relativi al 2019</b></p> <p>Per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• resta "salva" la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);</li> <li>• la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;</li> <li>• in caso di versamento in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata, l'acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca).</li> </ul> <p>Per gli altri contribuenti restano ferme le "vecchie" modalità.</p> <p><b>Effetti sugli acconti a regime</b></p> <p>A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti "solari"), la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per i contribuenti ISA, da un lato, e per i contribuenti estranei agli ISA, dall'altro, ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%).</p> <p>In particolare, per i soggetti ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;</li> <li>• se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.</li> </ul> <p>Per gli altri soggetti, restano ferme le "vecchie" modalità.</p>
<p><b>Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d'imposta - Nuovi termini dal 2021</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 16-<i>bis</i> co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d'imposta;</li> <li>• la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.</li> </ul> <p><b>Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata</b></p> <p>Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.</p> <p><b>Certificazioni relative al periodo d'imposta 2019</b></p> <p>Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020</b> (il 7 marzo cade di sabato);</li> <li>• <b>consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.</b></li> </ul>
<p><b>Trasmissione telematica dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni - Nuovi termini dal 2021</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 16-<i>bis</i> co. 4 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene prorogato al 16 marzo il termine del 28 febbraio stabilito per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.</p> <p><b>Messa a disposizione della dichiarazione precompilata</b></p> <p><b>Conseguentemente, sempre dal 2021, il termine per la messa a disposizione</b></p>

Argomento	Descrizione
	<p><b>della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 al 30 aprile.</b></p> <p><b>Comunicazione dei dati relativi al periodo d'imposta 2019</b></p> <p>Le comunicazioni in via telematica dei dati relativi al periodo d'imposta 2019 devono quindi ancora essere effettuate entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>il 31.1.2020, in relazione alle spese sanitarie;</b></li> <li>• <b>il 28.2.2020 (non rileva l'anno bisestile), in relazione agli altri oneri deducibili o detraibili (comprese le spese veterinarie).</b></li> </ul>
<p><b>Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730 ed effettuazione dei conguagli - Nuovi termini dal 2021</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 16-<i>bis</i> co. 1 e 3 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730.</p> <p><b>Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021</b></p> <p>A decorrere dal 2021, <b>il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre</b>, indipendentemente dalla modalità di presentazione (presentazione diretta, al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato).</p> <p><b>Presentazione dei modelli 730/2020</b></p> <p>I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;</li> <li>• 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato.</li> </ul> <p><b>Trasmissione telematica dei modelli 730 - Nuovi termini dal 2021</b></p> <p>A decorrere dal 2021, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, devono trasmettere i modelli 730 all'Agenzia delle Entrate entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 15 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;</li> <li>• il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;</li> <li>• il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;</li> <li>• il 15 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;</li> <li>• il 30 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.</li> </ul> <p>Entro gli stessi termini devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate anche i modelli 730-4 per l'effettuazione dei conguagli.</p> <p><b>Trasmissione telematica dei modelli 730/2020</b></p> <p>I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, entro il 7.7.2020;</li> <li>• da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, entro: <ul style="list-style-type: none"> <li>– il 29.6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;</li> <li>– il 7.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;</li> <li>– il 23.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato</b></p> <p>Resta fermo che, prima della trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle Entrate, i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta che pre-</p>

Argomento	Descrizione
	<p>stano assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).</p> <p><b>Effettuazione dei conguagli in capo al contribuente</b></p> <p>Per effetto dei nuovi termini di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, dal 2021 vengono ridefinite anche le scadenze per l'effettuazione in capo al contribuente, da parte del sostituto d'imposta, dei conguagli (a debito o a credito) derivanti dai modelli 730.</p> <p>Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione saranno infatti trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (ovvero secondo mese successivo per i pensionati).</p> <p>Analogamente, le somme risultanti a credito saranno rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.</p>
<p><b>Ravvedimento operoso - Limiti temporali</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 10-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.</p> <p>Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.</p> <p><b>In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione o entro l'anno dalla violazione stessa.</b></p> <p>Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall'inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.</p>
<p><b>Interessi fiscali - Rimodulazione</b></p>	<p>L'art. 37 co. 1-<i>ter</i> e 1-<i>quater</i> del DL 124/2019 convertito prevede una generale rimodulazione dei tassi di interesse previsti dalla legislazione fiscale, ad oggi fissati dal DM 21.5.2009.</p> <p>Nello specifico, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.</p> <p><b>Provvedimento attuativo</b></p> <p>Nel rispetto di tali limiti, i tassi applicabili dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p><b>Imponibilità IVA delle prestazioni per le patenti di guida B e C1</b></p>	<p>L'art. 32 co. 1 del DL 124/2019 convertito esclude dal regime di esenzione IVA, previsto per la generalità dei servizi didattici, le prestazioni relative all'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.</p> <p><b>Efficacia</b></p> <p>La disposizione ha efficacia dall'1.1.2020.</p> <p><b>Salvaguardia dei comportamenti progressi</b></p> <p>Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019 causa C-449/17.</p> <p><b>Certificazione dei corrispettivi</b></p> <p>L'art. 32 co. 4 del DL 124/2019 convertito stabilisce, a decorrere dall'1.1.2020, l'abolizione dell'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale di cui potevano beneficiare le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle</p>

Argomento	Descrizione
	<p>autoscuole.</p> <p>Per le suddette prestazioni, le autoscuole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;</li> <li>• possono, fino al 30.6.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.</li> </ul>
<p><b>Utilizzo dei file delle fatture elettroniche</b></p>	<p>L'art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l'art. 1 del DLgs. 127/2015, prevedendo la memorizzazione integrale dei <i>file</i> delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.</p> <p>I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);</li> <li>• dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.</li> </ul> <p>In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare "<i>idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato</i>", sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>
	<p>Restano ferme le disposizioni speciali in tema di fatturazione elettronica, anche con riguardo alla memorizzazione, conservazione e consultazione delle e-fatture, relative alle operazioni destinate agli organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica (DIS, AISE, AISI).</p>
<p><b>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b></p>	<p>L'art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l'art 12-<i>novies</i> del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo dovuto;</li> <li>• la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;</li> <li>• gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.</li> </ul> <p>Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.</p> <p><b>Versamenti fino a 1.000,00 euro annui</b></p> <p>Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, <b>qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.</b></p>
<p><b>Reverse charge per appalti e subappalti</b></p>	<p>L'art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l'introduzione del meccanismo del <i>reverse charge</i> per le prestazioni di servizi effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.</li> </ul> <p><b>Esclusioni</b></p> <p>La nuova disciplina non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alle prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72);</li> <li>alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).</li> </ul>
	<p><b>Efficacia</b></p> <p>L'efficacia della nuova fattispecie di <i>reverse charge</i> è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito).</p>
<p><b>Semplificazione degli adempimenti IVA</b></p>	<p>L'avvio graduale dell'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell'introduzione della predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA.</p> <p>Conseguentemente, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 del DL 124/2019 convertito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avrà luogo a partire dal secondo semestre 2020;</li> <li>la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.</li> </ul> <p><b>Scadenze dell'“esterometro”</b></p> <p>Grazie ad una modifica dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, è stata inoltre prevista una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”.</p> <p>La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà infatti essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.</p>
<p><b>Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici</b></p>	<p>Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l'art. 22 del DL 124/2019 convertito viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a esercenti attività d'impresa, arti e professioni che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;</li> <li>in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020.</li> </ul>
<p><b>Trust - Tassazione dei redditi - Modifiche</b></p>	<p>Con l'art. 13 del DL 124/2019 convertito vengono apportate modifiche agli artt. 44 e 45 del TUIR, in materia di tassazione dei redditi corrisposti da <i>trust</i>.</p> <p><b>Redditi di capitale in capo ai beneficiari di trust</b></p> <p>Viene modificato l'art. 44 co. 1 del TUIR, relativo ai redditi di capitale, con riferimento ai redditi imputati da <i>trust</i>.</p>
	<p>In particolare, a seguito delle modifiche, l'art. 44 co. 1 lett. g-sexies) del TUIR dispone che configurano redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i redditi imputati al beneficiario di <i>trust</i> ai sensi dell'art. 73 co. 2 del TUIR, anche se non residenti (e con riferimento a questa disposizione, nulla è cambiato);</li> <li>i redditi corrisposti a residenti italiani da <i>trust</i> e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal <i>trust</i> si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR, an-</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<p>che qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 del TUIR.</p> <p><b>Qualificazione dei redditi distribuiti dal trust</b></p> <p>Si ricorda che i redditi imputati a beneficiari di <i>trust</i>, in base al disposto dell'art. 44 del TUIR, hanno la peculiarità di essere attratti alla categoria dei redditi di capitale quale che sia la loro categoria di reddito originaria.</p> <p>La norma dispone, infatti, che si qualificano quali redditi di capitale <i>“i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti”</i>.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 27.12.2010 n. 61, aveva interpretato estensivamente la norma, affermando che la qualificazione come redditi di capitale operasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non solo per i redditi imputati da <i>trust</i> trasparenti (a beneficiari individuati) residenti o non residenti in Italia;</li> <li>• ma anche da redditi eventualmente e discrezionalmente imputati da <i>trust</i> opachi, in modo da evitare <i>“il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR”</i>.</li> </ul> <p><b>Nuova formulazione della norma</b></p> <p>Ora, la nuova formulazione dell'art. 44 co. 1 lett. g-sexies) del TUIR, intervenendo su questo secondo punto, afferma che possono risultare tassati come redditi di capitale anche i <i>“redditi corrisposti a residenti italiani da trust”</i> opachi esteri (solo se) residenti in Paesi a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis del TUIR.</p> <p>Ne dovrebbe derivare che, quindi, i redditi discrezionalmente distribuiti da <i>trust</i> opachi non residenti a soggetti residenti non siano, il linea di principio, imponibili, con la sola eccezione, espressamente individuata dalla nuova norma, dei <i>trust</i> opachi <i>“paradisiaci”</i> (da individuare in base ai parametri di cui all'art. 47-bis del TUIR).</p> <p>In conclusione, il nuovo assetto pare comportare la tassazione quale redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei redditi imputati a residenti in Italia da <i>trust</i> trasparenti sia residenti che esteri (in questo campo, nulla cambia rispetto al passato);</li> <li>• dei redditi discrezionalmente <i>“corrisposti”</i> a residenti in Italia da <i>trust</i> opachi residenti in <i>“paradisi fiscali”</i>, mentre non risultano imponibili i redditi distribuiti da <i>trust</i> opachi esteri <i>“non paradisiaci”</i>.</li> </ul> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La norma non è stata espressamente qualificata come interpretativa, inoltre essa apporta una materiale modifica all'art. 44 del TUIR.</p> <p>Pertanto, si può dubitare della sua possibile portata retroattiva.</p> <p>D'altronde, secondo quanto rilevato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate nell'Audizione alla Camera del 6.11.2019 (con riferimento alla disciplina previgente) <i>“stante il riferimento letterale ai «redditi imputati», previsto dall'art. 44, comma 1, lettera g-sexies, le attuali disposizioni fiscali in materia di imposte dirette possono essere</i></p>
	<p><i>riferite sicuramente anche ai «beneficiari individuati» di Trust esteri «trasparenti» mentre è più difficile ricomprendere nell'ambito di applicazione delle stesse i Trust «opachi» esteri (vale a dire Trust i cui eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del Trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal trustee)”</i>.</p> <p>Ciò significherebbe che, anche per il passato, l'interpretazione fornita dalla circ. 61/2010 sulla tassabilità ad ampio spettro dei redditi di capitale imputati da <i>trust</i> este-</p>

Argomento	Descrizione
	<p>ri opachi a residenti in Italia non dovrebbe ritenersi ammissibile.</p> <p><b>Attribuzioni di trust esteri</b></p> <p>Viene modificato l'art. 45 del TUIR, inserendovi il co. 4-<i>quater</i>, secondo il quale “<i>qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito</i>”.</p> <p>Secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa al DL 124/2019, la norma intende risolvere le problematiche “<i>inerenti i redditi provenienti da trust «opachi» esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito</i>”.</p> <p>Pertanto, la norma intende superare tali difficoltà “interpretative” qualificando normativamente le attribuzioni dubbie quali redditi, passibili, quindi, di imposizione.</p>
<p><b>Nuovo regime degli impatriati - Decorrenza</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 13-<i>ter</i> del DL 124/2019 convertito, la nuova versione del regime degli impatriati, come modificato dal DL 34/2019, si applica, già dal 2019, ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (in luogo dell'originaria decorrenza prevista per il 2020).</p>
<p><b>Cumulo “Tremonti ambientale” e tariffe incentivanti - Procedura di rinuncia</b></p>	<p>Mediante l'art. 36 del DL 124/2019 convertito viene stabilito che, in caso di cumulo della c.d. “Tremonti ambientale” con il III, IV o V Conto energia, il mantenimento del diritto a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>I soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30.6.2020.</li> </ul>
<p><b>Autotrasportatori - Incentivi per il rinnovo del parco veicolare</b></p>	<p>Mediante l'art. 53 del DL 124/2019 convertito vengono stanziati risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.</p> <p>L'entità dei contributi (che sarà meglio definita nel DM attuativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sarà compresa tra un minimo di 2.000,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro per ciascun veicolo;</li> <li>• sarà differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.</li> </ul>
<p><b>Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti</b></p>	<p>L'art. 6 del DL 124/2019 convertito prevede alcune modifiche alla disciplina, introdotta dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 937 - 943 della L. 205/2017), che subordina l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato di determinati carburanti al versamento dell'IVA, a mezzo modello F24, senza possibilità di compensazione.</p> <p><b>Delimitazione delle deroghe all'obbligo di versamento dell'IVA con modello F24</b></p> <p>Con riguardo ai prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale sia utilizzato come deposito IVA, è stato eliminato il riferimento alla disposizione secondo cui sono effettuate senza pagamento dell'IVA le cessioni dei prodotti che intervengono durante la loro custodia nei depositi.</p> <p>Il campo di applicazione delle seguenti deroghe previste al citato obbligo è delimitato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i prodotti introdotti a seguito di acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale sia utilizzato come deposito IVA, occorre rispettare i criteri di affidabilità previsti e prestare idonea garanzia;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>per i prodotti di proprietà del gestore del deposito, quest'ultimo deve essere di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi (soglia rideterminabile con decreto ministeriale).</li> </ul> <p>Tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dall'1.1.2020.</p> <p><b>Impossibilità di avvalersi della dichiarazione di intento</b></p> <p>Si esclude l'utilizzo della dichiarazione di intento per le cessioni e le importazioni definitive dei predetti carburanti eccetto, a determinate condizioni, per le imprese di trasporto di merci e di persone che acquistano gasolio "commerciale" (art. 24-ter del DLgs. 504/95) ai fini dello svolgimento della loro attività.</p> <p><b>Messa a disposizione dei dati sulla movimentazione dei prodotti energetici</b></p> <p>Su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli nonché della Guardia di Finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.</p>
<p><b>Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale</b></p>	<p>L'art. 8 del DL 124/2019 convertito stabilisce che, per ciascun trimestre, il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale (art. 24-ter del DLgs. 504/95) è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La disposizione si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dall'1.1.2020.</p>
<p><b>Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati</b></p>	<p>L'art. 9 del DL 124/2019 convertito prevede che l'Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall'obbligo di versamento dell'IVA, a mezzo modello F24 ELIDE, per l'immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9-bis del DL 262/2006).</p> <p>Si introduce la verifica preventiva, dunque, anche per i "privati consumatori" che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell'Unione europea.</p> <p>Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell'immatricolazione del veicolo.</p> <p><b>Modalità della verifica</b></p> <p>I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>Tasse automobilistiche - Pagamento tramite pagoPA</b></p>	<p>L'art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall'1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).</p>
<p><b>Progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo dei contanti</b></p>	<p>Con l'art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022;</li> <li>dall'1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l'importo limite di 1.999,99 euro.</li> </ul> <p>Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all'attività di cambiavalute.</p> <p><b>Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria</b></p> <p>Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.</p> <p>Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);</li><li>• per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.</li></ul>
	Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
<b>Obbligo di accettare pagamenti tramite carte</b>	<p>I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).</p> <p>Il DL 124/2019 aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento.</p> <p>Tale previsione è stata soppressa in sede di conversione in legge.</p>